

RELAZIONE TECNICA, ricorso Cassazione

TRIBUNALE DI ROMA

proc. pen. n° 35109/15-21 R.G.

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX.



Il G.I.P. presso il Tribunale di Roma disponeva il sequestro preventivo degli impianti e del profitto di reato di 11 Società attive nel settore della gestione dei rifiuti, tutte operanti nelle province di Frosinone e Latina.

Successivamente, il Tribunale per il Riesame presso il Tribunale Ordinario di Roma, accoglieva le istanze di ricorso delle ditte e, in data 2 marzo 2017, annullava tutte le ordinanze del G.I.P..

In opposizione a quest'ultimo provvedimento, il P.M. ha presentato ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza del riesame.

Dalla lettura degli atti appare singolare il dibattito tra i magistrati: il Tribunale per il Riesame evidenzia l' *intollerabile squilibrio di*

dotto in chimica – professore incaricato corso di sicurezza degli ambienti di lavoro c/o Università degli Studi di Bari corso di laurea in chimica, ultimo A.A. 2004/2005 – Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione macrosettori 3, 4 e 5 – Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 – Perito ed Esperto per le categorie Viti-vinicola-olearia, Chimica e combustibili/carburanti c/o Carnera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di BARI – Tecnico abilitato per rilascio nullaosta provvisorio prevenzione incendi Legge 818/1984

PROF. ONORRO LARICCHIUTA

Via F.lli Rosselli, 32 – 70126 BARI

www.laricchिता.it – laricchिता@laricchिता.it

tel 080 4621350 fax 080 4688376 - P. IVA 05745790724

valutazione esercitato dai giudici dell'accusa e questi, a loro volta, sottolineano quanto sorprendente sia il *revirement* degli stessi giudici del Riesame che, in un caso analogo, avevano precedentemente *demolito la tesi caldeggiata nel provvedimento che si impugna*.

Pur reputando tali dinamiche estremamente interessanti, in questa relazione ci si concentrerà sugli aspetti prettamente tecnici inerenti la classificazione dei rifiuti che necessariamente deve obbedire a principi di ragionevolezza e scientificità.

L'incipit di questa relazione tecnica è assunto da un intervento, pubblicato nel 2013 sul Corriere della Sera, del prof. Nicola Vittorio, ordinario di Astrofisica e Astronomia dell'Università di Roma Tor Vergata e coordinatore del Piano lauree scientifiche-Pls del MIUR, circa il fenomeno, dilagante in Italia, del cosiddetto analfabetismo scientifico.

Il prof. Nicola Vittorio commentava la tendenza degli Italiani ad avere sempre meno confidenza con le scienze di base, fatto questo che rende meno intelligibili e quindi valutabili fenomeni della vita di tutti i giorni come per esempio *Il progetto Stamina, gli Ogm, la sperimentazione animale, l'inquinamento di alcune produzioni di beni o di energia, l'elettromagnetismo, il trattamento dei rifiuti*.

Questa premessa appare quanto mai pertinente anche al caso in esame poiché ci si ritrova testimoni, nell'ambito di procedimenti giudiziari, di vicende davvero incresciose, per lo più causate da

valutazioni tecniche che molto spesso si rivelano prive di fondamento e scientificità.



In data 1° giugno 2015 sono entrati in vigore negli Stati Membri dell'Unione Europea, il **regolamento (UE) n° 1357/2014** che *sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive e la decisione n° 2014/955/UE che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco europeo dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.*

Come affermato dal Direttore generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'Ambiente del Territorio e del Mare nella nota di chiarimenti interpretativi del 28 settembre 2015 prot. n° 0011845/RIN, il regolamento e la decisione *trovano piena ed integrale applicazione nel nostro ordinamento giuridico e... di conseguenza... **gli allegati D ed I del ... decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non risultano applicabili, laddove essi risultino in contrasto con le suddette disposizioni dell'Unione europea.** In particolare per quanto concerne l'Allegato D al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si precisa che continuano ad applicarsi soltanto i punti 6 e 7 del paragrafo intitolato "Introduzione"...* Per quanto concerne

dotto in clinica – professore incaricato corso di sicurezza degli ambienti di lavoro c/o Università degli Studi di Bari corso di laurea in chimica, ultimo A.A. 2004/2005 – Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione macrosettori 3, 4 e 5 – Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 – Perito ed Esperto per le categorie Viti-vinicola-olearia, Chimica e combustibili/carburanti c/o Carriera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari – Tecnico abilitato per rilascio nullastoia provvisorio prevenzione incendi Legge 818/1984

PROF. ONORO LARICCHIUTA

Via F.lli Rosselli, 32 – 70126 BARI

www.laricchिता.it – laricchिता@laricchिता.it

tel 080 4621350 fax 080 4688376 - P. IVA 05745790724

l'Allegato I ... deve intendersi interamente disapplicato perché contiene disposizioni non conformi al disposto del nuovo regolamento.

Anche, il Consiglio di Stato, nel parere reso il 7 maggio 2015 (proc. n° 1480/2015) in sede consultiva a proposito dello *Schema di decreto ministeriale recante modifica agli allegati D e I alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riguardanti rispettivamente “Classificazione dei rifiuti” e “Caratteristiche di pericolo per i rifiuti”*, aveva già dato conferma dell’automatica applicabilità delle disposizioni europee con conseguente immediata revisione della normativa nazionale. Infatti il Consiglio di Stato così si esprimeva in merito: *l'immediata applicabilità nel nostro ordinamento del regolamento n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 e della Decisione n. 2014/955/UE, avente pari data, determina automaticamente, per il principio della lex posterior derogat priori, l'abrogazione delle norme dei suddetti allegati D e I in contrasto con i predetti atti dell'U.E.: anche se introdotte con il d.l. n. 91 del 2014, che risale appunto ad epoca precedente, e cioè al 24 giugno 2014; ... vista ormai l'avvenuta abrogazione ad opera della normativa dell'U.E. immediatamente efficace all'interno dell'ordinamento italiano. Sicché la parte codificata della normativa italiana, il cui contrasto con i recenti provvedimenti normativi dell'Unione potrebbe indurre in pericolose confusioni quanti sono chiamati ad applicarla, ben può essere modificato a fini di certezza e mi-*

gliore conoscenza del diritto vigente. Conseguentemente il d.m. non può contenere - come si vedrà in seguito - norme che si discostino anche minimamente da quelle che in sede europea sono state varate con il regolamento n. 1357/2014 e con la Decisione n. 2014/955/UE.

Sicuramente benefica è stata l'emanazione delle norme UE che hanno abrogato le vaghe disposizioni nazionali che, proprio in virtù del delicato argomento tecnico di cui trattano, si sarebbero dovute distinguere principalmente per la caratteristica del rigore tecnico.

Infatti, al contrario di quanto affermato dal P.M. nel ricorso, sia la decisione UE 2014/955 che il regolamento UE 1357/2014 sono in netta discontinuità con la normativa nazionale in quanto viene chiaramente esplicitato che:

1. non si deve attribuire la pericolosità ad un rifiuto solo in seguito a 'dubbi' riguardanti la sua esatta natura. L'operazione di classificazione deve essere svolta in modo tale da **dimostrare che il rifiuto effettivamente contenga sostanze pericolose;**
2. la pericolosità può esistere unicamente in riferimento a specifiche sostanze contenute nel rifiuto e non in via preventiva in applicazione di un **irragionevole principio di precauzione;**
3. la logica che occorre seguire ai fini della classificazione di un rifiuto come pericoloso è l'opposto di quanto descritto dal P.M. al paragrafo 2 del ricorso quando asserisce che *il rifiuto*

... è sempre classificato, ab origine, come pericoloso. Tuttavia, il produttore/detentore ... ha un'opportunità, che può decidere o meno di sfruttare, ossia quella di "declassificare" il rifiuto in non pericoloso.

Senza scomodare la normativa europea ciò è confermato anche nel T.U.A., d. Lgs. 152/2006, in cui al comma 4 che tratta di classificazione dei rifiuti si specifica che *Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto*. Con ciò specificando che **il rifiuto è pericoloso solo se sia stata accertata una caratteristica di pericolo;**

4. occorre determinare esattamente **le caratteristiche di pericolo** associate ad un rifiuto **in riferimento alle sostanze pericolose effettivamente riscontrate**. È evidente che se così non fosse, l'attribuzione di pericolosità sarebbe generica o, peggio, del tutto inventata in virtù di indefinite ed ipotetiche sostanze pericolose mai davvero rilevate nel rifiuto.

Analizziamo in dettaglio i due commi dell'allegato D alla parte IV del d. Lgs 152/2006 che il P.M. ritiene ancora vigenti (questi argomenti saranno trattati in seguito nel paragrafo relativo all'esame delle prove portate dal P.M. per sostenere le sue erronee tesi tecniche):

1. il **comma 5 dell'introduzione all'allegato D, parte IV, del d. Lgs 152/2006** così recita: *se i componenti di un rifiuto sono*

rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione.

Dunque, secondo la norma cassata, il principio di precauzione obbligherebbe ad una generica ed indefinita valutazione delle caratteristiche di pericolo del rifiuto in base alla presenza di non meglio specificati **composti peggiori**.

Ma che significato assume la dizione *composto peggiore* ?

E quali sarebbero i criteri secondo cui si decide quando un composto possa definirsi peggiore ?

Nel parere del **Consiglio Nazionale dei Chimici** (Ente pubblico non economico, vigilato dal Ministero della Giustizia, istituito ai sensi del R.D. del 1° marzo 1928, n. 842, della L. 25 aprile 1938, n. 897, del d. Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382 e del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 169) del 13 febbraio 2015 prot. n° 103/15/cnc/faut (Allegato n° 2), non si usano mezzi termini: *l'individuazione dei «composti peggiori», ... costituisce un'operazione che, da un punto di vista scientifico, non ha alcun senso.*

Il regolamento 1357/2014 si basa su tutt'altro approccio per l'individuazione delle *caratteristiche di pericolo* e si richiama a titolo d'esempio quanto riportato in Allegato III a proposito del rischio "esplosivo": **il rifiuto che contiene una o più so-**

stanze classificate con uno dei codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di pericolo figuranti nella tabella 1 è valutato rispetto alla caratteristica di pericolo HP 1, ove opportuno e proporzionato, in base ai metodi di prova. Se la presenza di una sostanza, una miscela o un articolo indica che il rifiuto è esplosivo, esso è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 1.

Quindi la ricerca delle sostanze pericolose deve essere indirizzata alla determinazione di quelle **ragionevolmente presenti nel rifiuto** per via, ad esempio, dello stato fisico, della merceologia ecc..

Le disposizioni europee sottintendono che l'analisi e la classificazione dei rifiuti, che nella maggior parte dei casi può rappresentare un compito molto complesso, deve essere affidata a personale competente in grado di riconoscere la pertinenza della ricerca di determinate sostanze pericolose in una specifica tipologia di rifiuto.

Se, per assurdo, si dovesse pensare di determinare tutte le circa 20000 sostanze elencate nel regolamento CE 1272/2008 (CLP) allora il chimico dovrebbe anche essere pronto a determinare per assurdo l'ossigeno (gas) CAS 7782-44-7 in un rifiuto solido o, perché no, la caffeina CAS 58-08-2 in un fango di marmeria. Queste disposizioni fissano quindi dei criteri per la qualifica del rifiuto come pericoloso e prevedono accertamenti sulla loro effettiva composizione, usando locuzioni

quali “opportuno e proporzionato”, ovvero “pertinenti”, senza fare riferimento ad alcuna illogica presunzione di pericolosità;

2. il comma 6 dell’introduzione all’allegato D, parte IV, del d. Lgs 152/2006 così recita: *quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.*

Anche in questo caso è evidente come l’applicazione pedissequa di una siffatta disposizione abbia generato conseguenze drammatiche a causa di una valutazione superficiale e totalmente ascientifica della norma.

Vale la pena infatti rammentare quanto evidenziato nella precedente relazione quando si faceva notare che nei “chiarimenti ed integrazioni alla consulenza tecnica” del 30 giugno 2016, i consulenti dei P.M. ritenevano che la caratterizzazione dei rifiuti effettuata dalle ditte XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX fosse “esaustiva” contrariamente a quanto sostenuto da ARPA LAZIO che le valutava analisi “NON ESAUSTIVE” (cfr “comunicazione notizia di reato” del 16 maggio 2015 di ARPALAZIO).

Del resto è impossibile determinare esattamente tutte le sostanze che compongono il rifiuto (pericolose e non pericolose) e, pertanto, secondo questa interpretazione non vi potrà mai essere un rifiuto con codice a specchio che possa

essere classificato NON pericoloso.

Dunque i codici a specchio non avrebbero alcun senso !

Invece su questo aspetto la normativa europea è molto precisa: vanno determinate **solo le sostanze** (nell’eccezione del regolamento 1272/2008) **pericolose ove pertinenti.**

A tal proposito il Consiglio Nazionale dei Chimici nel sopracitato parere del 13 febbraio 2015 prot. n° 103/15/cnc/faut, asserisce che *la pervasiva proliferazione della malavita organizzata (Ecomafie)* è favorita da interpretazioni ascientifiche della norma.

E, quindi, al fine di fornire precise indicazioni deontologiche, l’Ordine ha stabilito che, nel certificare le caratteristiche del rifiuto ai fini della classificazione, i chimici devono obbligatoriamente seguire queste regole **deontologicamente vincolanti:** *determinare la pericolosità ... [con] riferimento specifico o generico a “sostanze pericolose” [procedendo alla] valutazione delle sostanze pericolose pertinenti e/o ragionevolmente prevedibili nel rifiuto, tenendo conto dei vari effetti che tali sostanze possono svolgere in relazione al quantitativo eventualmente presente. La valutazione avviene sulla base di informazioni disponibili sullo specifico rifiuti, di dati o informazioni su rifiuti analoghi, informazioni di letteratura e/o esperienze e competenze del Chimico.*

Quindi dalla pericolosa indeterminatezza della norma italiana che il P.M. ritiene non cassata, si passa alla decisione CE

2014/955 che invece è precisa e diversa da quella introdotta dalla Legge 116/2014.

Nella prefata decisione così è scritto:

Classificazione di un rifiuto come pericoloso:

Ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi, si applicano le seguenti disposizioni:

- *l'iscrizione di una voce nell'elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a «sostanze pericolose», è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15 di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE. La valutazione della caratteristica di pericolo HP 9 "infettivo" deve essere effettuata conformemente alla legislazione pertinente o ai documenti di riferimento negli Stati membri.*

Dove per sostanza si intende: sostanza pericolosa, una sostanza classificata come pericolosa in quanto conforme ai criteri di cui alle parti da 2 a 5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Nella precedente relazione tecnica, che qui si richiama, sono stati riportati ed allegati pareri delle agenzie nazionali (ISPRA, ISS ecc..) ed europee che affrontavano il tema della classificazione dei rifiuti coerentemente alla normativa Europea.

Occorre rilevare che il P.M. affronta questi problemi senza un adeguato supporto tecnico e ciò è del tutto evidente dalle seguenti frasi/argomentazioni estratte dal ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione:

a. tema delle analisi esaustive e del principio di precauzione.

L'argomento è già stato ampiamente trattato nella precedente relazione tecnica e lo scrivente ha citato alcune sentenze (Tribunale di Tivoli, 2012 - Tribunale di Rieti, 2010) che si esprimevano per l'assoluzione di imputati accusati di aver mal classificato il rifiuto.

Tali sentenze rigettavano le ipotesi accusatorie in quanto rette da alcun accertamento tecnico analitico e fondate solo su un'arbitraria presunzione di pericolosità in virtù di un principio di precauzione non applicabile al diritto penale poiché *per i rifiuti in relazione ai quali la pericolosità viene fatta derivare dalle sostanze pericolose in essi contenute, è necessaria un'analisi per accertare se tali sostanze eccedano i limiti stabiliti* (Cass. 19982/2009, Cass. 22021/2010).

Tuttavia, occorre precisare che, nell'ennesimo tentativo di avvalorare tali erronee argomentazioni, il P.M. nel ricorso cita una sentenza della Corte di Appello di Lecce che, a riforma di una precedente favorevole all'imputato, riesaminava reati già prescritti. Comunque questa sentenza è stata emessa nel 2007 con un contesto normativo non più vigente.

Si deve ancora ribadire che ***l'esaustività dell'analisi di un ri-***

dotto in clinica – professore incaricato corso di sicurezza degli ambienti di lavoro c/o Università degli Studi di Bari corso di laurea in chimica, ultimo A.A. 2004/2005 – Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione macrosettori 3, 4 e 5 – Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 – Perito ed Esperto per le categorie Viti-vinicola-olearia, Chimica e combustibili/carburanti c/o Carriera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di BARI – Tecnico abilitato per rilascio nullastoia provvisorio prevenzione incendi Legge 818/1984

PROF. ONORRO LARICCHIUTA

Via F.lli Rosselli, 32 – 70126 BARI

www.laricchिता.it – laricchिता@laricchिता.it

tel 080 4621350 fax 080 4688376 - P. IVA 05745790724

fiuto, non può essere una valutazione soggettiva ed è inammissibile che, al variare del verificatore (ARPA o consulenti dei P.M.), possa cambiare il giudizio e ciò sarà ancora più evidente nell'approfondimento riportato al punto f).

b. *ma anche l'analisi di come i rifiuti pericolosi vengono classificati in altri Paesi dell'Unione europea (certi problemi sono presenti solo nel nostro Paese, dove è possibile sostenere tutto e il contrario di tutto, purtroppo) fornisce indicazioni chiare.*

Portando ad esempio i casi di **Germania, Scozia e Irlanda**, si dimostrerà come questa asserzione sia connotata da una spiccata superficialità di analisi e, ancora una volta, confermi la conoscenza superficiale dell'argomento trattato.

Infatti, iniziando dalla **Germania**, si porta ad esempio il decreto n° 5 Gennaio 2016 del Ministero per lo Sviluppo Rurale, l'Ambiente e l'Agricoltura pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato del Brandeburgo in data 18 Maggio 2016 (Allegato n° 3) in cui sono fornite le *Istruzioni operative sulle modalità di assegnazione del rifiuto alla corrispondente voce a specchio del Catalogo Europeo dei Rifiuti.*

Nella normativa tedesca appare innanzitutto evidente come la caratterizzazione analitica ricopra un ruolo indispensabile per la classificazione dei rifiuti, ma come sempre e comunque essa preveda la ricerca, con giudizio esperto, delle sostanze per-

tinenti a seconda del tipo di rifiuto.

Infatti nella norma si legge:

Mit den in der Abfallwirtschaft üblichen Analysenverfahren werden häufig Summenparameter (zum Beispiel MKW, LHKW) und Elemente (zum Beispiel Blei, Kupfer) analysiert.

Ausgehend von relevanten abfalltypischen Schadstoffen und ihrer stoffrechtlichen Bewertung wurden daher Schwellenwerte abgeleitet, deren Überschreitung einen gravierenden Verdacht auf gefahrenrelevante Eigenschaften des Abfalls begründet.

La traduzione equivale a:

I metodi di analisi comunemente usati nella gestione dei rifiuti sono spesso usati per analizzare parametri raggruppati (per esempio oli minerali o idrocarburi volatili alogenati) e elementi (es. piombo, rame).

*Di conseguenza i valori soglia sono stati derivati dagli inquinanti **pertinenti nella tipologia di rifiuto** e dalla loro valutazione in riferimento alla sostanza e il superamento dei quali genera il serio sospetto della pericolosità del rifiuto.*

Ricollegandoci con il tema delle analisi esaustive di cui al precedente punto, è evidente che, per la normativa tedesca, il produttore è tenuto a fornire caratterizzazioni pertinenti per il rifiuto in questione considerando le eventuali sostanze che questo possa ragionevolmente contenere.

Inoltre, nel caso in cui **l'autorità competente abbia indica-**

zioni concrete di contaminazioni ulteriori che necessitino di più approfondite indagini allora **può richiedere l'analisi di parametri aggiuntivi.**

Infatti nel decreto si legge:

Anlage IV Tabelle 1, 2, 3 und 4 enthält eine Zusammenstellung solcher Schwellenwerte für übliche Parameter. Für die Beurteilung müssen nicht in jedem Einzelfall alle angegebenen Parameter untersucht werden. Eine Verringerung des Untersuchungsumfanges ist mit der für die Einstufung zuständigen Behörde abzustimmen.

Soweit dem Abfallerzeuger Hinweise auf weitere gefährliche Stoffe vorliegen, sind diese außerdem in die Untersuchung und Bewertung einzubeziehen.

Genauso kann im Einzelfall bei konkreten Hinweisen auf weitere Kontaminationen von der zuständigen Behörde die Untersuchung zusätzlicher Parameter gefordert werden

La cui traduzione così recita:

Le tabelle 1, 2, 3, 4 dell'allegato 4 contengono un riepilogo di tali valori soglia per i parametri comuni. Per la valutazione non devono essere esaminati tutti i parametri specificati in ogni singolo caso. Una riduzione del perimetro di indagine deve essere concordato con l'autorità competente per la classificazione. Nella misura in cui il produttore sia consapevole della presenza di altre sostanze pericolose, esse devono anche essere incluse nella ricerca e valutazione. In maniera simila-

re, nel caso di indicazioni concrete di ulteriori contaminazioni, l'autorità competente può richiedere di ricercare parametri aggiuntivi.

Nel decreto emerge inoltre come non solo l'analisi chimica sia indispensabile alla classificazione del rifiuto, ma in alcuni casi, questa possa essere effettuata anche per "Vollzugserfahrungen", parola composta che sta a significare *esperienza di applicazione*.

È questo il caso ad esempio dei rifiuti speciali (compresi materiali misti) derivanti dal trattamento meccanico dei rifiuti e codificati con CER 19 12 11* .

Come si può notare nello stralcio della Tabella 1 dell'Allegato III (vedi pagina successiva), questa tipologia di rifiuto, non è pericolosa *a priori* come ad esempio lo è il 19 10 03* contrassegnato con "gefährlich" ovvero "pericoloso".

Infatti in corrispondenza del CER 19 12 11*, compare la lettera "x" che sta ad indicare che il rifiuto si può classificare in base *all'esperienza di applicazione* e quindi in base a criteri riportati nella Tabella 2 dello stesso allegato III: il rifiuto 19 12 11* è pericoloso quando contiene quantità non trascurabili, cioè visivamente riconoscibili o superiori al 5 % in volume di componenti pericolosi (esempio, rifiuti contenenti amianto, catrame).

Tabella 1

19 10	Abfälle aus dem Schreddern von metallhaltigen Abfällen	
19 10 03*	Schredderleichtfraktionen und Staub, die gefährliche Stoffe enthalten	gefährlich
19 10 04	Schredderleichtfraktionen und Staub mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 10 03 fallen	
19 10 05*	andere Fraktionen, die gefährliche Stoffe enthalten	
19 10 06	andere Fraktionen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 10 05 fallen	
19 11	Abfälle aus der Altölaufbereitung	
19 11 05*	Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten	x
19 11 06	Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 11 05 fallen	
19 12	Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Abfällen (z. B. Sortieren, Zerkleinern, Verdichten, Pelletieren) a. n. g.	
19 12 06*	Holz, das gefährliche Stoffe enthält	x
19 12 07	Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt	
19 12 11*	sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen, die gefährliche Stoffe enthalten	x
19 12 12	sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen	

Tabella 2

19 12 11*	gefährlich, wenn - mehr als unerheblich, d. h. visuell erkennbar oder > 5 Vol.% gefährliche Bestandteile (z. B. Asbestabfälle, Teerpappenabfälle) enthalten sind
19 12 12	

dottoressa in chimica – professore incaricato corso di sicurezza degli ambienti di lavoro c/o Università degli Studi di Bari corso di laurea in chimica, ultimo A.A. 2004/2005 – Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione macrosettori 3, 4 e 5 – Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 – Perito ed Esperto per le categorie Viti-vinicola-olearia, Chimica e combustibili/carburanti c/o Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari – Tecnico abilitato per rilascio nullastata provvisorio prevenzione incendi Legge 818/1984

PROF. ONOFRO LARICCHIUTA

Via F.lli Rosselli, 32 – 70126 BARI

www.laricchिता.it – laricchिता@laricchिता.it

tel 080 4621350 fax 080 4688376 - P. IVA 05745790724

Passando ora alla **Scozia**, si rileva che le Linee Guida dell’Agenzia di Protezione Ambientale Scozzese *sulla classificazione CER dei rifiuti* (Allegato n° 4) così recitano

“... untreated wastes that enter a site should be coded using the relevant EWC code. If these wastes are subsequently treated on-site before being landfilled then the original EWC code may change to a Chapter 19 code (see Figure 2 on page 11). For example, mixed municipal waste arriving at site will be coded as 20 03 01 and go into the treatment process as 20 03 01. After treatment, the waste being landfilled will be coded as 19 12 12 (residual waste)”.

Tradotto equivale a:

I rifiuti non trattati in ingresso ad un sito dovrebbero essere codificati con un codice CER pertinente. Se questi rifiuti sono successivamente trattati in situ prima che questi siano smaltiti in discarica il codice originale potrebbe cambiare con uno di quelli presenti nel capitolo 19 (...). Per esempio, rifiuti urbani miscelati in ingresso al sito saranno codificati come 20 03 01 e andranno incontro al trattamento come 20 03 01. Dopo il trattamento, il rifiuto da smaltire in discarica sarà codificato come 19 12 12 (scarti).

Ed ancora:

The most common waste input to MBT plant is mixed municipal waste (20 03 01). Waste outputs from an MBT plant should be reported as EWC Chapter 19. Typical outputs from

MBT plant include recyclable materials (19 12 xx), sorting residues which should be coded as (19 12 12), and refuse derived fuel (19 12 10)

Ovvero

Il più comune rifiuto in ingresso ad una piattaforma di Trattamento Meccanico Biologico è il rifiuto urbano miscelato 20 03 01. I rifiuti in uscita dall'impianto MBT dovrebbero essere riportati come codici CER appartenenti al capitolo 19. Output tipici dagli impianti MBT includono materiali da riciclo (19 12 xx), residui vagliati che dovrebbero essere codificati come (19 12 12) e combustibile da rifiuti (19 12 10).

Ma questa classificazione del rifiuto, derivante dal trattamento di quelli Urbani, è identica a quella suggerita dall'Agenzia di Protezione Ambientale **Irlandese** che, nel paper dal titolo “Punto di vista sulla classificazione CER dei rifiuti urbani misti in uscita da impianti di trattamento rifiuti” (Allegato n° 5) mostra come si reputi il codice CER 19 12 12 (dunque, non pericoloso) idoneo alla classificazione dei rifiuti in uscita da un impianto di trattamento meccanico di rifiuti urbani misti codificati con CER 20 03 01.

Treatment	Comment	Are properties of waste substantially altered	EWC code before/after treatment
Trommelling or screening of waste to produce oversize and fines residues combined with other processes including magnets, manual picking lines, blowers, wind-shifters, eddy currents etc.	Typically, following the removal of large or bulky items, the waste is then shredded (or passed through bag opener), passed through a trommel or screen that produces a residual oversize fraction and a residual fines fraction. Processing lines can have varying degrees of complexity and can include a combination of processes including magnets, manual picking lines, blowers, wind-shifters, eddy currents etc. The EPA considers that residues from this form of mechanical processing is significant treatment and does substantially alter the properties of the waste.	Yes	200301/191212

Alla luce dei fatti appena evidenziati si ritiene dunque che quanto asserito dal P.M. sia assolutamente veritiero ovvero che, a differenza degli altri paesi europei, l'Italia sia il paese dove è possibile sostenere tutto e il contrario di tutto (cfr. ricorso in Cassazione par. 7).

In effetti, quanto sostenuto nel ricorso, ne è l'esatta dimostrazione.

c. nel ricorso si asserisce che *la normativa italiana... appare icto oculi perfettamente sovrapponibile alle linee guida europee e di altri Paesi dell'UE. ...*

Come visto al punto precedente è l'esatto opposto, si tratta di disposizioni completamente diverse;

d. sempre per rimanere nel campo visivo dell'*icto oculi*, in allegato si riporta un rapporto di prova di ARPA Puglia (Allegato

n° 6) in cui è stato caratterizzato il rifiuto denominato percolato da discarica (quindi la stessa tipologia di rifiuto a cui ARPA Lazio attribuiva il CER pericoloso poiché l'analisi non era esaustiva).

Ebbene, il numero dei parametri determinati su questo rifiuto non è certo enorme e, imitando i ragionamenti tecnicamente insensati del ricorrente, considerando solo la determinazione delle sostanze pericolose, la caratterizzazione è avvenuta solo per circa lo 0,02% del rifiuto.

Tuttavia ARPA, alla luce di quest'analisi, ha ritenuto che per questo rifiuto *non si rileva afferire ad alcuna classe di pericolosità HP ai sensi del Reg. 1357/2014 UE; lo stesso risulta non conferibile in discarica ... da conferire presso impianti autorizzati al trattamento di rifiuti speciali;*

e. in un altro punto del ricorso si riporta un estratto della Guida Tecnica del 2013 Hazardous waste - Interpretation of the definition and classification of hazardous waste delle Agenzie di Protezione per l'Ambiente del Regno Unito (Inghilterra, Irlanda, Galles e Scozia) inerente la valutazione dei cosiddetti composti peggiori (o composti nel caso peggiore) quando si abbia una conoscenza non completa dei componenti del rifiuto.

Innanzitutto, si deve constatare che **il documento citato** nel ricorso, come riportato sul sito ufficiale del governo britannico, **è stato rimosso e archiviato poiché non più pertinente ed**

è stato sostituito dalla Guida Tecnica WM3, in vigore dal 01 luglio 2015 (Allegato n° 7).

Ad ogni modo, anche nel testo citato dal P.M., come nella decisione U.E., si fa riferimento alla ricerca della sostanza o combinazione di sostanze che potrebbero **ragionevolmente** esistere all'interno del rifiuto e da cui con maggior probabilità deriva una determinata proprietà di pericolo.

Si ritiene che probabilmente la consultazione da parte del P.M. della linea guida aggiornata, gli avrebbe consentito di argomentare diversamente poiché nel documento si specifica che *il termine **ragionevole** indica che i composti che non possono esistere all'interno del rifiuto per via, per esempio, delle proprietà fisiche e chimiche possono essere esclusi.*

Si ritorna dunque ad affrontare un aspetto fondamentale e cioè quello che valutazioni di profilo tecnico, talvolta molto complesse, devono essere condotte da personale competente che sappia eseguire indagini rigorose e pertinenti e che si affidino tali attività a professionisti che possano esprimere un giudizio esperto o, come asserito dal Consiglio Nazionale dei Chimici, in “scienza e coscienza”;

f. un altro riferimento utilizzato dal P.M. riguarda le linee guida della Commissione UE dal titolo *Guidance document on the definition and classification of hazardous waste – Draft Version from 08 June 2015.*

Si tratta di un documento obsoleto e non più vigente!

Nella versione in vigore *Study to develop a guidance document on the definition and classification of hazardous waste* (Allegato n° 8), pubblicata il 4 dicembre 2015 ed ignorata dal P.M., sono state inserite sezioni rilevanti in merito alle corrette procedure per la caratterizzazione analitica dei rifiuti.

Nell'allegato D della linea guida, sono trattati i seguenti argomenti: analisi esaustive e composti peggiori.

ANALISI ESAUSTIVE.

All'allegato D delle linee guida, si ritrova una chiara indicazione su quale sia il metodo analitico da seguire per poter caratterizzare i rifiuti solidi e liquidi in maniera *esaustiva*.

Infatti, al par. D.2 viene specificato quanto segue:

As already indicated in chapter 3.2.1 ('Step 3'), in certain cases the information derived from e.g. a SDS of a product becoming waste, GHS labels, knowledge of the 'waste-generating' process and other databases are not sufficient to allow an assessment of the hazardous properties of the waste in question. As sufficient knowledge on the waste's composition albeit is required to be able to make use of the calculation approach described in chapter 3.2.2 ('Step 4'), a chemical analysis of the waste in question may be necessary.(...) A method for the exhaustive determination of elements and substances in liquid and solid waste is proposed in "Characteri-

zation of waste - Determination of elements and substances in waste” described in the experimental standard AFNOR XP X30-489...

La traduzione recita:

*Come già indicato nel capitolo 3.2.1 (‘Step 3’), in alcuni casi le informazioni derivanti per esempio dalla Scheda di Sicurezza di un prodotto divenuto rifiuto, dalle etichette GHS, dalla conoscenza del processo “generante il rifiuto” e da altri database non sono sufficienti per permettere la valutazione delle caratteristiche di pericolo del rifiuto in questione. Poiché una conoscenza sufficiente della composizione del rifiuto è necessaria per utilizzare l’approccio di calcolo descritto nel capitolo 3.2.2 (‘Step 4’), un’analisi chimica del rifiuto in questione può essere necessaria. (...) **Un metodo per la determinazione esaustiva di elementi e sostanze in rifiuti solidi e liquidi è proposto in “Caratterizzazione dei rifiuti – Determinazione di elementi e sostanze nei rifiuti” descritta nel metodo standard sperimentale AFNOR XP X30-489...***

Pertanto, in questa norma francese è descritto il procedimento che, secondo le linee guida della Commissione Europea, consente di effettuare una caratterizzazione **esaustiva** dei rifiuti ovvero è in grado di compiere: *“la détermination de la teneur en éléments inorganiques et en substances organiques des déchets, jusqu’à cumuler une masse d’au moins 90 % ou une masse proche et la plus élevée possible.”*, cioè *“la determina-*

zione del contenuto di elementi inorganici e di sostanze organiche sui rifiuti fino all'ammontare di una massa di almeno il 90 % o una massa simile e la più elevata possibile.”.

Occorre allora ribadire che il consulente dei P.M. e l'ARPA non hanno fatto riferimento a questo metodo per emettere il giudizio di *non esaustività* compiendo quindi una valutazione del tutto arbitraria e scorretta.

Infatti, prendendo ad esempio uno dei rapporti di prova (n° 150653-001 del 05.08.2015) recante i risultati delle analisi che il consulente del PM aveva ritenuto “*non esaustive*”, si rileva che:

1. il numero e la tipologia di parametri scelti per la determinazione analitica è in linea con quanto indicato dalla norma francese;
2. nella norma si specifica che il tasso di identificazione delle sostanze organiche volatili e semi-volatili, la cui concentrazione nel rifiuto superi la soglia dello 0.1 %, debba ammontare almeno all'80%. I metodi utilizzati e riportati sul rapporto di prova, sia per quanto riguarda l'estrazione degli inquinanti dal rifiuto sia per la loro individuazione e quantificazione sono idonei a soddisfare appieno il requisito dettato dalla norma francese e consentono l'identificazione affidabile e diretta di tutti i composti estratti.
3. alla luce di quanto descritto nel metodo, la caratterizzazio-

ne sembra aver interessato percentuali molto alte della massa del campione e, quanto affermato dal consulente e riportato sui documenti dell'accusa ovvero che *“la caratterizzazione è stata limitata solo a \approx lo 0,53 % (4,6 gr/Kg) del campione (Residuo secco 87,6 %) lasciando indeterminato il restante 87,07 % (870 gr)..”*, non è corretto. Infatti il calcolo del consulente non ha considerato i contributi derivanti dalle *sostanze organiche non estraibili*, dal residuo a 550 ° C, dalle *sostanze organiche volatili e semivolatili non identificate* che, al contrario, conformemente alla sopracitata norma, devono essere presi in considerazione e, *rapportati alla massa secca del rifiuto*, inclusi nel computo del bilancio di massa. In particolare, il contenuto di *sostanze organiche non estraibili* può assumere percentuali anche molto significative del rifiuto e pertanto occorre tenerne conto in questo tipo di valutazioni. Tale parametro rappresenta i materiali che non è possibile solubilizzare mediante le procedure standardizzate di estrazione degli inquinanti organici e, benché non sia stato direttamente riportato sul certificato, nel caso in esame, si può facilmente stimare intorno al 65 % del rifiuto. D'altronde, l'analisi merceologica dello stesso rifiuto, riportata nella Relazione di Omologa del Maggio 2015 commissionata dalla ditta al laboratorio XXXXXXX, appare del tutto coerente col dato appena espresso, dal momento che sono state rilevate

PROF. ONOFRO LARICCHIUTA

Via F.lli Rosselli, 32 – 70126 BARI

www.laricchिता.it – laricchिता@laricchिता.it

tel 080 4621350 fax 080 4688376 - P. IVA 05745790724

dotto in chimica – professore incaricato corso di sicurezza degli ambienti di lavoro c/o Università degli Studi di Bari corso di laurea in chimica, ultimo A.A. 2004/2005 – Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione macrosettori 3, 4 e 5 – Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 – Perito ed Esperto per le categorie Viti-vinicola-olearia, Chimica e combustibili/carburanti c/o Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di BARI – Tecnico abilitato per rilascio nullastata provvisorio prevenzione incendi Legge 818/1984

quantità significative di frazioni non completamente estraibili come la plastica, presente per il 40 %, carta/cartone, per il 15 %, legno 15% e tessili 15% . Considerato che, secondo quanto espresso nel metodo individuato dalla Commissione Europea, nel bilancio di massa occorre sommare anche le altre frazioni sopracitate, al 65% di sostanze organiche non estraibili occorre sommare il 20% relativo al residuo di calcinazione (residuo a 550° C), lo 0.53% (come anche calcolato dal consulente del P.M) relativo agli altri analiti determinati (metalli, Cloro, Zolfo, idrocarburi ecc.), qualche punto percentuale (plausibilmente intorno al 2-3%) di sostanze volatili e semivolatili non identificate, per un bilancio complessivo intorno al 90 %. Considerando che il contenuto di acqua nel rifiuto è risultato pari al 12.4 %, è evidente che in realtà *i conti tornano* e la caratterizzazione si può dire abbia interessato, nei limiti del possibile, l'intera massa del campione.

COMPOSTI PEGGIORI.

Inoltre, sempre nello stesso allegato delle linee guida, al par. D 2.1 vi sono importanti precisazioni in merito al tema dell'attribuzione dei *composti peggiori* agli elementi identificati in modo aspecifico.

Nella guida si legge:

In the likely case that the waste holder has some

knowledge on the elements but not on the substances present in the waste, it is suggested to use the concept of determining 'reasonable worst case' substances for each identified element. These worst case substances should be determined for each hazardous property and in the following should be used for the assessment of hazardous properties (see chapter 3.2.2). Worst case substances should be determined taking into consideration which substances reasonably could exist in the waste. The term reasonable is explained by [UK EA 2015] that "reasonable indicates that substances cannot exist within the waste because, for example, of their physical and chemical properties can be excluded". A similar explanation is used by [BMU 2005].

La traduzione recita nel modo seguente:

*Nel caso probabile che un detentore del rifiuto abbia una qualche conoscenza degli elementi ma non delle sostanze presenti nel rifiuto, si suggerisce di utilizzare il concetto di determinare sostanze del "caso peggiore **ragionevole**" per ogni elemento identificato. Queste sostanze del caso peggiore dovrebbero essere determinate per ogni caratteristica di pericolo e usate nel seguito per la valutazione delle caratteristiche di pericolo. **Le sostanze del caso peggiore si dovrebbero determinare in considerazione di quali sostanze potrebbero esistere nel rifiuto. Il termine ragionevole è spiegato dalla [UK EA 2015], ovvero "ragionevole***

indica che sostanze che non possono esistere nel rifiuto per via, per esempio, delle loro caratteristiche fisiche e chimiche possono essere escluse.

g. in conclusione, vale la pena evidenziare che in tutto il ricorso appaiono altre numerose asserzioni che, tecnicamente, non hanno alcun significato.

Ci si riferisce ad esempio a frasi come:

1. *il percolato di discarica è un eluato che deriva dalla putrescenza di rifiuti*

Affermazione non corretta; il percolato può essere generato anche in assenza di rifiuti putrescibili

2. *sostanze pericolose “assolute”*

non c'è una tale definizione nella norma

3. *la concentrazione di sostanza che deve essere presente influisce, come è ovvio, sulla analisi (che potremmo definire come la “mappatura”) del rifiuto*

Frase incomprensibile ! Risulta perfino impossibile entrarvi nel merito dal momento che non ha alcun senso.

4. *In alcuni processi, esimi consulenti portate dalle difese di facoltosi imputati ritengono sufficiente una caratterizzazione addirittura dell'1%.*

Anche nel ricorso si trova questa affermazione che lo scrivente riteneva di aver chiarito nella prima relazione.

Ebbene si ribadisce che questa affermazione di per sé non ha alcun significato: ciò che potrebbe fare la differenza tra

diverse analisi del rifiuto è il numero di parametri analitici determinati e la loro “pertinenza”.

Secondo questa logica, un rifiuto analizzato mediante la ricerca, per assurdo, di tutte le sostanze pericolose conosciute (circa 20000), se non ne contiene, può dare un risultato della *caratterizzazione* anche dello 0%. Dunque l’analisi è non esaustiva ?

Assolutamente no, il rifiuto in questo caso è certamente classificato NON PERICOLOSO proprio per l’assenza di sostanze pericolose.

Si rinvia ad esempio alle analisi di caratterizzazione dell’ARPA Puglia discusse in precedenza dove la quantità di sostanze pericolose rilevata è risultata nettamente inferiore allo 0,1%.

Bari, lunedì 24 aprile 2017

Questa perizia tecnica è formata da n° 31 pagine ed è stata redatta per gli usi consentiti dalle Legge.

PROF. ONORRO LARICCHIUTA

dotto in clinica – professore incaricato corso di sicurezza degli ambienti di lavoro c/o Università degli Studi di Bari corso di laurea in chimica, ultimo A.A. 2004/2005 – Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione macrosettori 3, 4 e 5 – Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 – Perito ed Esperto per le categorie Viti-vinicola-olearia, Chimica e combustibili/carburanti c/o Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di BARI – Tecnico abilitato per rilascio nullastoia provvisorio prevenzione incendi Legge 818/1984

Via F.lli Rosselli, 32 – 70126 BARI

www.laricchuta.it – laricchuta@laricchuta.it

tel 080 4621350 fax 080 4688376 - P. IVA 05745790724